

ordinarie, ha inoltrato domanda per essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo previdenziale 6 ottobre 1951, adducendo il suo precario stato di salute che non le consente una proficua prestazione di lavoro.

L'interessata ha fatto anche presente che, data la sua condizione di nubile, con a completo carico una sorella, alla quale in caso di sua premorienza non spetta la reversibilità della rendita, intende avvalersi della facoltà di riscatto parziale della rendita stessa previsto dall'art. 5 del citato accordo 6 ottobre 1951. (25% della rendita di integrazione).

In base all'art. 10 dell'accordo previdenziale, il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

La signora Boriattoli ha 56 anni di età, un'anzianità di servizio effettivo di anni 40 e mesi 10 e possiede, quindi,